CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE TEMPORANEA

TRA

Il Dipartimento, cf, nato ail,
domiciliato per la sua carica presso, autorizzato alla firma del presente atto
dall'ordinamento dell'Ateneo, di seguito denominata semplicemente Università;
E
il Dottor, nato a il, C.F, residente in, con domicilio fiscale
coincidente con la residenza anagrafica, di seguito denominato semplicemente collaboratore;
PREMESSO
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non
dipendenti dell'Università di Pisa, approvato con D.R. prot. 14098 del 28/2/2018;
Visto il provvedimento prot. ndel con il quale è stato disposto il conferimento di un
contratto di collaborazione temporanea al dott,
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.
Al collaboratore sono affidate le seguenti prestazioni nell'ambito del progetto
a) attività
La prestazione sarà svolta nella forma della collaborazione temporanea ai sensi dell'art 7 co 6 del
D.Lgs. 165/01 e del vigente Regolamento sopra citato;.
Art 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE.
Le prestazioni indicate verranno svolte personalmente dal collaboratore in piena autonomia
organizzativa, senza predeterminazione di orario né della sede di svolgimento della prestazione,
nel rispetto della modalità di coordinamento pattuite.
La struttura di riferimento per le attività affidate al collaboratore è il Dipartimento di
Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato da in qualità di
Art 3 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto avrà una durata dimesi a decorrere dal
Le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento con un congruo preavviso rispetto
alla durata del contratto stesso, con una comunicazione scritta.
In caso di estinzione del rapporto, per qualunque causa, il corrispettivo sarà commisurato alla
prestazione effettivamente resa.
Il presente contratto non può essere prorogato né rinnovato né integrato.

Art 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E FISCALE

A favore del collaboratore è stabilito un compenso lordo beneficiario di € _____ che sarà corrisposto dall'Amministrazione in rate mensili posticipate in base all'effettivo avanzamento delle attività oggetto della prestazione. Il Responsabile ____, o un suo delegato, verificherà periodicamente lo stato di avanzamento ed esecuzione delle attività di cui all'art 1 anche ai fini dei pagamenti mensili. Lo stesso, inoltre, attesterà, a conclusione delle attività e prima del saldo del contratto, il completo ed esatto adempimento della prestazione.

La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi è assicurata dall'Ateneo.

Gli oneri fiscali, previdenziali, od altro eventualmente scaturenti dal presente atto, saranno a carico del collaboratore e del committente in quote e modalità stabilite dalla legge o da apposite convenzioni internazionali. Gli emolumenti saranno gestiti sulla base delle disposizioni dell'articolo 50 1 comma lett. c bis) del TUIR con tassazione IRPEF a scaglioni, salvo i casi di non residenza fiscale, e applicazione della normativa INPS, gestione separata, di cui al L. 335/95 (art. 2, c. 26) alle aliquote vigenti al momento del pagamento dei singoli ratei tenuto conto dei principi di territorialità dettati dalla normativa unionale per i non residenti,

Saranno altresì soggetti alla corrispondente tutela assicurativa INAIL di cui all'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Il collaboratore si impegna a compilare idonea documentazione dalla quale risulti la sua posizione previdenziale e fiscale utile alal gestione del contratto.

Art 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti il titolare del contratto raccolti dall'Università di Pisa sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'Università stessa. L'interessato può far valere nei confronti dell'Università di Pisa i diritti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura.

Art 6 - DISCIPLINA APPLICABILE.

Il presente contratto sarà soggetto, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225, 2229 e 2230 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/4/1986 n° 131 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n 642 come specificato dalla Risoluzione 36/2002 dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, la disciplina prevista dal codice civile, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dal D.P.R. 16/4/2013 n 62.

Pisa,